



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 48/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELETRURIA 2000 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELETRURIA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 37,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO
CON L’ART. 3, COMMA 4, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N. 13/15 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI TOSCANA)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e, in particolare, gli artt. 8 e 11;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge della regione Toscana n. 22 del 25 giugno 2002, recante “*Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 13/15 datato 8 settembre 2015, e notificato in pari data alla società Teletruria 2000 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teletruria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana è stata contestata - cont. n. 13/15 - in data 8 settembre 2015 e notificata in pari data alla società Teletruria 2000 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teletruria*” la violazione della disposizione contenuta negli artt. 37, comma 1, del d.lgs. 177/05 e 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 24 e 25 marzo 2015. In particolare, nel corso della trasmissione, rispettivamente dalle ore 22.42.47 circa alle ore 22.50.04 circa e dalle ore 13.29.21 circa alle ore 13.43.44 circa, del programma televisivo “*Focus*” è stata presentata dalla conduttrice una telepromozione consistente nella presentazione dei servizi offerti dall’agenzia “*I viaggi della pepita*”, al fine di promuoverne, dietro compenso, la fornitura, senza che venisse resa chiaramente riconoscibile come tale e distinta nettamente dal resto della programmazione televisiva mediante l’uso di mezzi di evidente percezione ottici.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi in data 2 ottobre 2015, nonché in sede di audizione tenutasi in data 22 ottobre 2015, ha eccepito che:

- a) il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha avviato tre distinti procedimenti sanzionatori, laddove avrebbe dovuto adottare un’unica contestazione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 689/81 e della delibera n. 265/15/CONS;
- b) con riferimento specifico ai contenuti della programmazione televisiva contestata, “*la presentazione [...] di mete eventuali di viaggio non conteneva riferimenti espliciti a pacchetti vacanze costituenti prodotti dell’azienda dell’ospite [...] ma avveniva con suggerimenti e consigli per i telespettatori interessati a viaggiare. L’identificazione in sovrimpressione della rubrica era accompagnata contestualmente dalla scritte pubblicità*”. Inoltre, non sussiste la violazione della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP “*per la diversità dal conduttore del programma dall’ospite*”;
- c) le condizioni economiche in cui versa la parte risultano negative anche a causa del “*contenzioso pendente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la mancata erogazione dei contributi per l’editoria*” e, pertanto, ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria, trattandosi “*di 2 repliche della medesima trasmissione*”, le stesse devono considerarsi come “*un unico episodio*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, con relazione del 28 ottobre 2015, ha proposto “*l’applicazione di una unica sanzione minima di euro 1.033*”.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni Toscana risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

Ad esito dell'istruttoria svolta, la società Teletruria 2000 S.r.l. è incorsa nella violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP.

In particolare, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte riportata al punto a), in quanto del tutto inconferente rispetto alla disciplina contenuta sia nell'art. 8 della legge n. 689/81 che nella delibera n. 265/15/CONS. Il citato art. 8 e la delibera n. 265/15/CONS, infatti, hanno riguardo esclusivo, rispettivamente, a uno dei criteri - cumulo giuridico - per la determinazione del *quantum* delle sanzioni e alla metodologia pratica ai fini dell'applicazione del suddetto criterio di legge e non trattano, quindi, tematiche proprie del procedimento sanzionatorio.

Nel merito, la programmazione televisiva contestata si configura come telepromozione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto *mm*), del d.lgs. n. 177/05, in quanto promuove i servizi forniti dall'agenzia di viaggi "*I viaggi della pepita*", sollecitandone la fornitura mediante la presentazione degli stessi e, comunque, operandone specifici riferimenti di carattere promozionale.

Tanto premesso, occorre precisare che, pur prospettandosi un rapporto di *genus ad speciem* fra pubblicità televisiva e telepromozione e, quindi, la soggezione della telepromozione alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità al pari dello spot pubblicitario, tuttavia l'obbligo di rendere riconoscibile e distinguibile dal resto della programmazione televisiva la telepromozione "*mediante la scritta messaggio promozionale*" per tutta la sua durata è prescritto dalla specifica disposizione contenuta nell'art. 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993, recante "*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*" e non da quella contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP che, invece, è dettata per disciplinare la riconoscibilità dello *spot* pubblicitario e della televendita.

Tanto premesso, l'accertata natura di "*telepromozione*" dell'emesso televisivo sopra riportato, costituisce *ex se* ragione per escludere l'applicabilità della disposizione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della stessa delibera n. 538/01/CSP alla fattispecie contestata.

Riguardo, invece, alla contestazione in merito alla violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP, effettivamente, la telepromozione in esame è stata presentata dal conduttore del programma televisivo in corso nel contesto dello stesso, senza che si sia riscontrato il c.d. cambio di contesto scenico necessario a rendere riconoscibile e distinguibile il contenuto commerciale della telepromozione dal contenuto editoriale del programma televisivo "*Focus*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, la pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile e distinguibile dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva deve essere tenuta nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della delibera n. 538/01/CSP, le telepromozioni non possono essere presentate dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, della circoscritta diffusione in ambito locale e non nazionale della programmazione televisiva contestata con riferimento al numero dei destinatari interessati e della limitata durata della stessa violazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato o attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Teletruria 2000 S.r.l. che presenta condizioni economiche negative con un bilancio al 31/12/2014 in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni*

della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) aumentata a una volta e mezzo, pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Teletruria 2000 S.r.l. con sede legale in Arezzo (AR), località Case Nuove di Ceciliano n. 49/4, codice fiscale 00168900512, fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale “*Teletruria*” di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 48/16/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 48/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci